

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SOCIETA' CORRENTISTA

CONTRO

-attrice-

BANCA

-convenuta-

CASSA

-intervenuto-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 5.6.2015 SOCIETA' CORRENTISTA conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, BANCA al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della banca, con rideterminazione degli effettivi e legittimi rapporti di dare ed avere e accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. ; con la condanna della convenuta - previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative - alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o rimosse in relazione all'intercorso rapporto bancario.

Chiedeva inoltre l'attrice la condanna al risarcimento del danno, di carattere patrimoniale (a titolo di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniale, subito per effetto dell'imposizione di interessi usurari e dell'applicazione dell'anatocismo da parte dell'istituto di credito convenuto (con conseguente sottrazione di liquidità in danno della correntista), da liquidarsi in misura accertanda in corso di causa anche secondo criteri equitativi.

La parte attrice —premesse l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (omissis), stipulato in data 5.3.1998 con la Filiale di (omissis) della Banca spa (poi confluita nell'istituto di credito convenuto per effetto di incorporazione e fusione) e chiuso il 28.10.2004 - chiedeva di accertare e dichiarare: la nullità dell'addebito di interessi a tassi ultralegali non pattuiti in forma scritta, come pure delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, contenute ed applicate nel Contratto di conto corrente intercorso tra le parti; chiedeva altresì l'attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonché della commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale , di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca e non validamente pattuite, deducendo l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate; produceva perizia tecnico - contabile eseguita dal dott. (omissis) con relativi allegati (doc. 2 allegato all'atto di citazione), con l'ausilio della quale deduceva di aver appurato che il contratto anzidetto era da considerare usurario ai sensi della legge n.108/1996, per cui nessun interesse era dovuto ai sensi dell'art.1815 C.C.

Quanto alle conseguenze giuridiche, l'attrice richiamava la nozione del reato di usura come reato-contratto, quale delineato dalla legge n.108/1996, comportante sul piano civilistico la nullità della stipulazione relativa agli interessi per contrarietà a norme imperative e nullità della causa ex art.1418 C.C.; affermava la conseguente gratuità del contratto, poiché la nullità prevista dall'art.1815, c.2, C.C. colpiva non soltanto la clausola relativa agli interessi moratori ma anche il tasso contrattuale; l'illegittimità del comportamento adottato dall'istituto di credito, che costituiva il presupposto sia della domanda di ripetizione, sia dell'azione risarcitoria, per tutti i profili evidenziati dagli attori.

In particolare, l'attrice indicava nell'importo complessivo di € 79.641,52 (di cui € 52.433,24 per usura oggettiva, € 27.208,28 per usura soggettiva, € 5.405,68 per differenza da solo anatocismo) quanto indebitamente addebitato o percepito e ne chiedeva la restituzione (anche per altra e diversa somma accertanda mediante C.T.U.).

Assumeva l'attrice che l'importo delle competenze addebitate dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente era pari a € 46,392,73 per interessi debitori; € 31.922,18 per c.m.s.; € 1.326,61 per spese e che il saldo (che risentiva degli addebiti indicati alla data del 28.10.2004 di chiusura del conto corrente) doveva essere rettificato in misura pari a € 79.641,52.

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, BANCA eccepiva, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva facendo rilevare che il conto corrente dedotto in giudizio era stato aperto dalla società attrice presso la Filiale di (omissis) dell'allora Banca S.p.a., poi BANCA; che detta Filiale di (omissis) era stata conferita con "Atto di sottoscrizione di aumento di capitale e conferimento di ramo aziendale in società" del 24 settembre 2008 da BANCA, alla CASSA; di tale conferimento era stata data pubblicità con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2008 n. 121.

Assumeva la convenuta che a seguito del conferimento del ramo di azienda la società bancaria conferitaria diveniva l'unica titolare dei rapporti di debito e di credito già facenti capo alla società conferente, riconducibili al ramo d'azienda oggetto di cessione; che pertanto BANCA non era titolare del rapporto dedotto in giudizio da SOCIETA' CORRENTISTA e che il soggetto dotato della legittimazione processuale nel presente giudizio era la CASSA.

La Banca convenuta, nelle difese svolte, eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dell'azione di rettifica del saldo e di ripetizione di indebito relativa al conto corrente chiuso in data 28.10.2004, affermando l'inidoneità della lettera inviata dalla correntista e ricevuta dalla banca il 2.10.2004 a costituire valido atto interruttivo della prescrizione; in subordine, l'eccezione di prescrizione era riferita a tutte le operazioni di addebito avvenute anteriormente al 2.10.2004 aventi natura solutoria (ove si ritenga validamente interrotta la prescrizione per effetto della lettera citata); assumeva inoltre la convenuta la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000; nel merito, l'infondatezza di tutte le domande.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Interveniva volontariamente in giudizio ex art.105 C.P.C. la CASSA affermando la propria legittimazione processuale nel presente giudizio, quale titolare del rapporto dedotto in giudizio da SOCIETA' CORRENTISTA; nel merito, richiama le difese svolte dalla convenuta BANCA.

All'esito dell'udienza del 6.7.2016, nel corso della quale le parti precisavano le rispettive conclusioni, la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art.190 C.P.C.

Osserva il giudice che la domanda proposta dalla parte attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente incassate o addebitate dalla banca convenuta, previo accertamento della nullità del titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti.

Giova preliminarmente rilevare che l'attrice ha convenuto in giudizio BANCA quale soggetto passivamente legittimato in relazione alla domanda relativa al conto corrente n. (omissis), stipulato in data 5.3.1998 con la Filiale di (omissis) della Banca spa.

L'individuazione della parte convenuta ad opera dell'attrice non appare corretta, avendo la convenuta fondatamente argomentato di essere carente di legittimazione passiva, facendo rilevare che il conto corrente dedotto in giudizio era stato aperto dalla società attrice presso la Filiale di (omissis) dell'allora Banca S.p.a., poi BANCA; che detta Filiale di (omissis) era stata conferita con "Atto di sottoscrizione di aumento di capitale e conferimento di ramo aziendale in società" del 24 settembre 2008 da BANCA alla CASSA; di tale conferimento era stata data pubblicità con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2008 n. 121 (cfr. docc. nn.2,3 conv.).

In conformità a tali risultanze si deve ritenere che **a seguito del conferimento del ramo di azienda la società bancaria conferitaria diveniva l'unica titolare dei rapporti di debito e di credito** già facenti capo alla società conferente, **riconducibili ai ramo d'azienda oggetto di cessione**; che pertanto BANCA non era titolare del rapporto dedotto in giudizio da SOCIETA' CORRENTISTA e che il soggetto dotato della legittimazione processuale nel presente giudizio era la CASSA.

Tale aspetto processuale è da considerarsi superato per effetto dell'intervento volontario in giudizio ex art.105 C.P.C. da parte della CASSA che ha affermato la propria legittimazione processuale nel presente giudizio, quale titolare del rapporto dedotto in giudizio da SOCIETA' CORRENTISTA.

Sempre in via preliminare osserva il giudice che nella domanda giudiziale introduttiva del presente procedimento, l'attrice si è limitata ad allegare **l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (omissis), stipulato in data 5.3.1998 con la Filiale di (omissis) della Banca spa. e chiuso in data 28.10.2004**, nonché a produrre perizia econometrica redatta sulla base di estratti conto scalari allegati sub 2.

Come si è detto, la domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo; in tema di prova del credito attinente alla ripetizione di somme che l'attrice assume essere state indebitamente addebitate al correntista e trattenute dalla banca deve trovare applicazione il principio di carattere generale secondo cui **l'onere della prova grava sul creditore istante, che è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa** e, in primo luogo, **ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide, come pure i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto**.

Infatti solo tali produzioni documentali consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole a dire dell'attrice invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della *causa debendi* quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo.

Nel caso in esame, l'attrice ha rappresentato di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente bancario e ha proposto varie doglianze in ordine agli addebiti eseguiti dalla banca sul conto stesso, ma l'omessa produzione del contratto di conto corrente (solo genericamente indicato nell'atto di citazione) non consente di effettuare alcun accertamento in merito alle dedotte nullità.

Ulteriore difetto di allegazione e prova è ravvisabile per l'assenza degli estratti conto relativi all'intero rapporto, documenti contrattuali che la correntista aveva l'onere di conservare e produrre al fine di fornire specifica allegazione dell'entità della sua pretesa; non assolve all'onere di allegazione e prova l'attrice che si è limitata a produrre (quale allegato della perizia di parte) i soli estratti scalari, non idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti.

L'attrice non può che essere soggetta alle conseguenze che l'ordinamento giuridico connette al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova del fondamento della domanda.

Neppure è consentito, in tal caso, il rilievo d'ufficio, dal momento che il potere del giudice deve coordinarsi con i principi desumibili dagli artt.99 e 112 C.P.C. e la pronuncia deve rimanere circoscritta alle ragioni di illegittimità ritualmente denunciate e allegare dalla parte interessata e non può estendersi al di fuori dell'attività assertiva della parte stessa.

L'indicata carenza non può essere surrogata attraverso l'ordine di esibizione documentale ex art.210 C.P.C., che rappresenta una deroga ai principi dell'onere probatorio e della disponibilità delle prove (art.115 C.P.C.) e che non può trovare ingresso quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte.

Per quanto concerne il merito della controversia, per scrupolo di completezza, va esaminata la tesi attorea di illegittima applicazione di interessi a tassi ultralegali in difetto di preventiva e valida pattuizione *inter partes*, da ritenersi nulla *ab origine* per indeterminatezza e violazione dell'art.1284, u.c., C.C.

E' da osservare che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta conclusione del contratto di conto corrente, stipulato in data 5.3.1998; le produzioni di parte attrice (senza le quali neppure sarebbe stato possibile elaborare la perizia tecnica di parte) inoltre attestano l'invio degli estratti conto, documenti di sintesi e di tutte le comunicazioni alla correntista, recanti espressa indicazione dei tassi e delle condizioni economiche applicate, né risulta esservi stata contestazione entro il termine di gg. sessanta ex art.119 T.U.B.

Il requisito della forma scritta appare indubbiamente assolto per effetto delle indicate pattuizioni.

Come si è visto, inoltre, appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate dall'attrice in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non vengono esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa; tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attrice, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprime, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

E' da osservare sul punto che il conto corrente in esame è stato stipulato in data 5.3.1998 e che, successivamente all'entrata in vigore della citata delibera Cicr 9 febbraio 2000, la banca convenuta ha provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi e alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera CICR 9.2.2000, sulla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n.136 del 13.6. 2000 - doc.5 conv.

Ne consegue che nel conto corrente, successivamente all'entrata in vigore della citata delibera Cicr 9 febbraio 2000, è stata regolata la liquidazione delle competenze, sia a favore della banca che del cliente, con la medesima periodicità trimestrale; la capitalizzazione degli interessi passivi è stata operata trimestralmente, di fatto, analogamente a quanto avvenuto per gli interessi attivi del citato conto corrente.

Per le svolte considerazioni, nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo è da ritenere infondata per quanto sopra detto.

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dalla data indicata.

Per quanto concerne il periodo anteriore al 2.10.2004, **va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha individuato il *dies a quo* per il calcolo del termine prescrizionale dal giorno di annotazione di ciascun addebito sul conto corrente.**

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione dell'art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24418), secondo cui **l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito**, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d."passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte App. Torino, sent.n.740 del 2 maggio 2012).

Nel caso in esame va rilevato che, come argomentato dalla convenuta, i pagamenti con funzione solutoria sono gli addebiti di interessi registrati in compensazione su conto corrente con saldo attivo; i versamenti eseguiti su conto scoperto in assenza di apertura di credito o finalizzati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.

Nel caso di specie **l'attrice non ha documentato che il conto corrente fosse assistito da apertura di credito**; detta operazione deve infatti risultare da atto scritto contenente le condizioni dell'affidamento erogato e tale da rendere possibile la determinazione della soglia di affidamento, non potendosi affermare la sussistenza di un affidamento di fatto o illimitato; la società attrice, che invoca effetti per sé favorevoli, anche finalizzati al superamento dell'eccezione di prescrizione *ex adverso* formulata, avrebbe dovuto provvedere alla produzione in giudizio del relativo contratto (per questo principio, Corte App. Torino, 6.11.2012, n.2161; ord. 1.10.2012 nel giudizio avente).

In difetto di prova circa la sussistenza tra le parti di un contratto di apertura di credito **i versamenti effettuati da parte del correntista nel corso del rapporto non possono che essere considerati pagamenti**, con conseguente decorrenza del termine prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito dalla data delle singole operazioni.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 2.10.2004.

La domanda proposta dall'attrice deve pertanto essere respinta anche sotto questo profilo.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico e indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell' attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s. al rapporto di credito intercorso tra le parti; in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "*commissione di massimo scoperto*", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "*corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme*".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

È superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n.108/1996, va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente giurisprudenza di legittimità (Casa. Pen. sez.11, n.12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta —per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia- alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera Cnr del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata nel metodo del calcolo applicato, in quanto considera interessi non solo quelli propriamente detti ma anche tutte le retribuzioni percepite dalla banca per effetto del contratto, con la sola eccezione di imposte e tasse.

In tema di modalità di rilevazione dei tassi in materia di usura, va precisato che la legge (L.n.108/1996, art.2, c.1 e D.M. 24.9.1996, art.2 e.1) ha demandato alla Banca d'Italia il compito di precisare la formula del conteggio degli interessi e di indicare quali spese e commissioni debbano essere incluse o escluse dal calcolo degli interessi ai fini della rilevazione dei tassi medi da parte delle banche; in base a tali indicazioni le banche hanno trasmesso alla Banca Centrale i tassi medi applicati alla loro clientela utilizzando le modalità di calcolo previste dalla Banca d'Italia; la Banca d'Italia a sua volta ha elaborato i tassi medi comunicati dalle banche, formando i tassi medi di sistema, che trimestralmente sono stati pubblicati con decreto ministeriale.

Per tali considerazioni, al fine di valutare se le condizioni dei tassi di interesse applicati abbiano superato i tassi soglia previsti dalla legge è indispensabile che i parametri del calcolo dei tassi di interesse siano coincidenti con i parametri con i quali sono stati calcolati i tassi medi pubblicati, poiché in caso contrario si applicherebbero parametri non omogenei e il confronto tra grandezze disomogenee sarebbe privo di significato nell'eseguire la comparazione tra i tassi.

La correttezza dell'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia sino al 31.12.2009 è avvalorata dall'art.2 bis, c.2 del D.L. n.185/2008, introdotto con la legge di conversione n.2/2009; la citata

disposizione prevede che tutte le commissioni e provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell' art.1815 C.C., dell'art.644 C.P. e degli artt. 2 e 3 Legge n.108/1996.

Si deve ritenere che la citata novella legislativa integri un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa e, come tale, non sia applicabile retroattivamente, in ogni sede sanzionatoria (principio di diritto enunciato da Cass., sent. n.12965 del 22.6.2016); ne discende la salvezza dei precedenti criteri di calcolo che escludevano dal TEGM le commissioni di massimo scoperto in quanto oggetto di rilevazione separata ai fini della determinazione del tasso soglia.

Sotto altro profilo, si osserva che la richiesta di restituzione di interessi per usura soggettiva, proposta dall'attrice, appare inoltre carente di allegazioni e prova, non avendo la parte neppure indicato i motivi per cui gli interessi addebitati (inferiori al tasso soglia ma superiori al TEGM) siano da considerare sproporzionati né la ragione per cui la società correntista si trovasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e la banca potesse esserne a conoscenza.

Consegue da quanto sin qui esposto che le domande attoree di ripetizione o di mero accertamento sono da ritenere infondate.

Dalle svolte considerazioni discende anche l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, per l'indeterminatezza della stessa e la carenza di prova dei fatti costitutivi e dell'entità del danno in questa sede lamentato, nonché dell'ascrivibilità del pregiudizio al comportamento della parte convenuta.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta in quanto infondata ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.

Dichiara tenuta e condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 in E 5.534,00 per compenso (di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva ed € 2.767,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Torino, 4 novembre 2016

Il Giudice
dott. Maurizia Giusta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*